



Sentenza n. 67 /2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PUGLIA

composta dai seguenti magistrati:

Pasquale DADDABBO

Presidente

Rossana DE CORATO

Consigliere, relatore

Andrea COSTA

Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **37647** del registro di segreteria,
promosso dalla Procura Regionale nei confronti di:

- **CHYURLIA Pasquale**, nato a Taranto il 31 luglio 1953 (Cod. Fisc.
CHYPQL53L31L049Y), rappresentato e difeso dall'avv. prof.ssa Ida Maria
Dentamaro ed elettivamente domiciliato al seguente indirizzo pec:
dentamaro.idamaria@avvvocatibari.legalmail.it, nonché, al domicilio fisico
in Bari, alla Via De Rossi, n. 1;

Visto l'atto di citazione depositato presso la segreteria di questa Sezione
Giurisdizionale in data 10 luglio 2024;

esaminati gli atti e i documenti tutti di causa;

uditi, nella pubblica udienza del 4 dicembre 2024 - relatore il Consigliere
Rossana De Corato e Segretario del Collegio la dott.ssa Maria Teresa Savino

- il Pubblico ministero, nella persona del Vice Procuratore Generale Cosmo
Sciancalepore;

Ritenuto in

	FATTO	
	1.- Con atto di citazione depositato in segreteria in data 10 luglio 2024, il	
	Procuratore regionale ha convenuto in giudizio CHYURLIA Pasquale , <i>ut</i>	
	<i>supra</i> generalizzato - dipendente in quiescenza del Ministero della Giustizia	
	(assegnato dapprima agli uffici della Procura della Repubblica presso il	
	Tribunale penale di Taranto e successivamente agli uffici del predetto	
	Tribunale penale) - per sentirsi condannare al risarcimento del danno di	
	complessivi € 54.149,63, in favore del predetto dicastero “...in conseguenza	
	dell'accertata violazione degli artt. 53 e 55-quinques del D.Lgs. n.	
	165/2001... ”.	
	Esponde il Procuratore regionale che la vicenda all'esame ha preso le mosse	
	dalla notizia di danno resa nota a seguito della pubblicazione di un articolo di	
	stampa, in data 30 gennaio 2019, sul “Nuovo Quotidiano di Puglia” - Edizione	
	locale di Lecce (dal seguente titolo: “ <i>Si dava malato ma faceva l'arbitro di</i>	
	<i>judo. La finanza sequestra 32.000 euro. Nei guai dipendente del Tribunale in</i>	
	<i>pensione ed il suo medico</i> ”), trasmessa alla Procura regionale dal Procuratore	
	Generale della Corte dei conti, ed acquisita agli atti in data 4 marzo 2019.	
	Riferisce l'attore pubblico che, sulla scorta dell'attività d'indagine delegata	
	alla Guardia di Finanza, è stato possibile accertare la ricorrenza di “...ripetute	
	<i>illiceità perpetrate dal CHYURLIA...</i> ” concretizzatesi nell'essersi assentato	
	dal luogo di lavoro nel periodo compreso tra il 14 aprile 2014 ed il 16 maggio	
	2016 per “...asserite ragioni di salute ... totalizzando assenza per 243	
	<i>giorni...</i> ”, a fronte dell'accertata partecipazione, in coincidenza con alcuni dei	
	suddetti periodi di malattia, ad eventi sportivi in qualità di arbitro di judo e	
	componente della Commissione Nazionale Ufficiali di Gara della	
	2	

	“F.I.J.L.K.A.M. (Federazione Italiana Judo, Karate, Arti Marziali, con sede in	
	Lido di Ostia – Roma).	
	Nello specifico, il Requirente contesta al convenuto le seguenti tre voci di	
	danno:	
	- Euro 14.029,50 (<i>rectius</i> : 14.029,30) pari ai “... <i>compensi</i> ...” percepiti dalla	
	F.I.J.L.K.A.M. negli anni 2014 (€ 4.032,90), 2015 (€ 2.646,40) e 2016 (€	
	7.350,00) “... <i>per aver svolto incarichi retribuiti</i> ...” in suo favore “... <i>senza</i>	
	<i>aver chiesto (e quindi ottenuto) la preventiva autorizzazione da parte</i>	
	<i>dell’Amministrazione di appartenenza</i> ...”, violando le prescrizioni dell’art.	
	53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001 (T.u.p.i.), ed integrando,	
	conseguentemente, la fattispecie di danno erariale contemplata espressamente	
	dal successivo comma 7-bis del medesimo art. 53 cit., in caso di omesso	
	versamento all’amministrazione di appartenenza di quanto indebitamente	
	percepito per lo svolgimento di attività extraistituzionale non autorizzata.	
	A comprova della prospettata illecita percezione di compensi, il Procuratore	
	regionale ha allegato, per ciascuna annualità contestata il “ <i>Mod. 770</i>	
	<i>Semplificato - Quadro AU comunicazione 480 - Comunicazione dati</i>	
	<i>Certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi</i> ”, presentato	
	dalla F.I.J.L.K.A.M. all’Agenzia delle Entrate attestante le somme corrisposte	
	al Chyurlia, in relazione all’attività sportivo-dilettantistica svolta nell’ambito	
	della medesima federazione nazionale (“ <i>rigo 001, causale N</i> ”).	
	Inoltre, a corollario della gravità della condotta illecita imputata al convenuto,	
	il Requirente (anche facendo proprie le risultanze emerse dalle indagini	
	condotte in sede penale, ed esitate nella sentenza n. 355/2019 di condanna	
	pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per i reati di cui agli artt. 81, 110 e 640,	
	3	

	comma 2, n. 1 c.p., passata in giudicato il 7 giugno 2019) ha dettagliatamente	
	indicato, per ogni periodo di malattia fraudolentemente dichiarato dal	
	convenuto (e certificato dal medico connivente), la corrispondente	
	partecipazione dello stesso ad eventi sportivi programmati, almeno in parte,	
	nelle medesime date, concludendo che, a fronte di complessivi 243 giorni di	
	malattia fruiti nel periodo aprile 2014 - maggio 2016, costui ha preso parte a	
	manifestazioni sportive per n. 80 giorni (cfr. pagg. 7 e 8 dell’atto di citazione).	
	- Euro 3.801,65 , a titolo di rimborsi per “spese documentate” sostenute in	
	occasione di alcuni degli eventi a cui il convenuto aveva partecipato nel	
	periodo di malattia, risultanti dai “fogli di missione” - allegati all’atto	
	introduttivo - corrispondenti a n. 13 manifestazioni sportive (di cui n. 1 nel	
	2014, n. 6 nel 2015 e n. 6 nel 2016).	
	La tesi accusatoria si fonda sull’assunto secondo cui, l’esclusione dall’obbligo	
	di riversare all’amministrazione di appartenenza i compensi derivanti “...da	
	<i>incarichi per i quali è corrisposto <u>solo</u> il rimborso delle spese</i>	
	<i>documentate...</i> ”, di cui all’art. 53, comma 6, lett. d) del Tupi, deve	
	interpretarsi letteralmente, nel senso che la stessa [esclusione] non operi	
	laddove, come nel caso di specie, “...il rimborso delle spese sia	
	<i>accompagnato dal pagamento di una retribuzione in favore del c.d.</i>	
	<i>dipendente infedele...</i> ” (cfr. pag. 27 dell’atto di citazione); ed infatti, dalla	
	documentazione incartata al fascicolo processuale (n. 13 fogli di missione) si	
	evince che il convenuto, unitamente al rimborso delle spese regolarmente	
	documentate dai relativi titoli (scontrini dell’autostrada, ricevute del taxi ecc.),	
	percepiva dalla F.I.J.L.K.A.M., anche, dei gettoni di presenza esenti da	
	ritenute.	
	4	

	- Euro 36.318,48 , per violazione dell’art. 55-quinquies del Tupi, <i>sub specie</i>	
	di danno all’immagine arrecato al Ministero della Giustizia per essersi il	
	convenuto fraudolentemente assentato dal posto di lavoro simulando uno stato	
	di malattia falsamente attestato da un medico compiacente, e determinando	
	con tale censurabile comportamento un grave disdoro all’amministrazione	
	presso cui prestava servizio all’epoca dei fatti contestati, stante, anche, il	
	rilevante riflesso mediatico della vicenda giudiziaria.	
	Sul punto specifico, il Procuratore regionale, dopo aver riferito che il Chyurlia	
	non è chiamato a rispondere in questa sede per il cd. “danno patrimoniale da	
	assenteismo fraudolento” - pure contemplato dal medesimo art. 55-quinquies	
	del Tupi - in quanto già risarcito con la confisca penale della somma di €	
	18.159,24, ha ritenuto di quantificare il dedotto danno all’immagine in via	
	equitativa nell’importo di € 36.318,48, “...corrispondente al doppio del (già	
	risarcito) danno patrimoniale da assenteismo fraudolento... ”.	
	1.1- Per quel che concerne l’elemento psicologico, il Requirente imputa al	
	convenuto un contegno doloso che si è concretizzato nel procurarsi, in	
	numeroso occasioni, certificazione attestante un falso stato di malattia,	
	funzionale ad assentarsi (apparentemente) in modo giustificato dal posto di	
	lavoro e, quindi a sottrarsi agli obblighi di servizio a cui era tenuto quale	
	pubblico dipendente, con l’esclusiva finalità di partecipare alle manifestazioni	
	sportive, in qualità (prevalentemente) di direttore di gara, a seguito delle	
	convocazioni effettuate dalla F.I.J.L.K.A.M., con conseguente illecito profitto	
	derivato “...dai pagamenti che la F.I.J.L.K.A.M. ha eseguito in suo favore... ”.	
	Infine, tale condotta dolosa, ad avviso dell’attore pubblico, sarebbe	
	ravvisabile, anche, nell’occultamento doloso del danno occorso	
	5	

	all'amministrazione di appartenenza.	
	Riferisce, conclusivamente, il Procuratore regionale che a seguito della	
	notifica dell'invito a dedurre, avvenuta in data 24 maggio 2024, il convenuto	
	si limitava a trasmettere "...delle generiche Deduzioni...", con cui si riservava	
	di comprovare, dinnanzi al collegio giudicante, l'infondatezza dell'azione	
	erariale intentata nei suoi confronti.	
	2.- Con comparsa depositata in data 12 novembre 2024, si è costituito il	
	convenuto con il patrocinio del difensore indicato in epigrafe, eccependo	
	preliminarmente la sopravvenuta prescrizione quinquennale dell'azione di	
	responsabilità, sul rilievo che l'occultamento doloso del danno - che	
	sposterebbe, ai sensi di legge, il <i>dies a quo</i> della prescrizione quinquennale <i>de</i>	
	<i>qua</i> , al momento in cui l'amministrazione danneggiata (nel caso di specie: il	
	Ministero della giustizia) ne viene a conoscenza - sarebbe venuto meno alla	
	data in cui la Procura della Repubblica di Taranto ha ricevuto, dalla Guardia	
	di Finanza, la comunicazione della relativa notizia di reato, vale a dire, in	
	prima battuta, in data 26 marzo 2018 e, successivamente, il 21 novembre 2018.	
	In altri termini, il costrutto difensivo si fonda sulla constatazione che l'organo	
	requirente della magistratura ordinaria (la Procura della Repubblica presso il	
	competente Tribunale) coincide, sotto il profilo soggettivo-amministrativo,	
	con l'amministrazione danneggiata (il Ministero della giustizia) ai fini che ne	
	occupano, con il conseguente effetto di cristallizzare il <i>dies a quo</i> della	
	prescrizione con l'avvenuta conoscenza da parte della Procura della	
	Repubblica della <i>notitia criminis</i> (26 marzo 2018).	
	Sulla base di tale impostazione difensiva l'azione di danno incorrerebbe	
	inevitabilmente - ad avviso del difensore - nella prescrizione quinquennale	
	6	

	dovendosi ritenere tardiva la notifica dell’invito a dedurre (avvenuta il 24	
	maggio 2024), senza che alcun rilievo possa avere, nel caso di specie, il	
	periodo di sospensione straordinaria per Covid-19 di cui all’art. 85 comma 4,	
	del D.L. n. 18/2020 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020),	
	referito al segmento temporale dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2020 (ossia, per	
	complessivi ulteriori n. 176 giorni), che incrementa, pertanto, in pari misura,	
	il termine quinquennale da considerare.	
	Analoghe considerazioni sono formulate con riferimento alla voce di danno	
	relativa al nocumento arrecato all’immagine del Ministero della giustizia,	
	laddove il difensore del Chyurlia contesta il riferimento, all’uopo operato dal	
	Requirente, al passaggio in giudicato della sentenza di condanna pronunciata	
	ai sensi dell’art. 444 c.p.p., piuttosto che alla data in cui la Procura della	
	Repubblica di Taranto avrebbe avuto (come detto), conoscenza della notizia	
	di reato (vale a dire, il 26 maggio 2018).	
	Sul punto, a sostegno della propugnata tesi difensiva, si precisa, in punto di	
	diritto, che “...la perseguibilità del danno all’immagine da assenteismo	
	fraudolento si configura come fattispecie speciale, appositamente tipizzata	
	dal legislatore nel citato art. 55 quinquies del d.lgs. 165/2001, <u>svincolata dal</u>	
	<u>previo accertamento del reato con sentenza passata in giudicato...</u> ”.	
	2.1- Nel merito, invece, con puntuale riferimento alle singole voci di danno,	
	ed in estrema sintesi, viene dedotta: (i) per la prima e seconda posta di danno,	
	l’inapplicabilità alla fattispecie che ne occupa dei commi 7 e 7-bis dell’art. 53	
	cit., atteso che l’attuale formulazione del comma 6, quarto periodo, lettera f-	
	ter del medesimo art. 53 esclude l’applicazione dei commi da 7 a 13 per “...le	
	prestazioni di lavoro sportivo, fino all’importo complessivo di 5.000 euro	
	7	

	<i>annui, per le quali è sufficiente la comunicazione preventiva... ”; (ii) in</i>	
	subordine, per la prima posta di danno, l’erronea individuazione e	
	quantificazione delle somme percepite dal convenuto, atteso che non	
	integrerebbero soltanto “...compensi... ”, ma anche “...meri rimborsi di spese	
	<i>documentate, corrisposte nelle forme e con le modalità previste dal</i>	
	<i>regolamento della Federazione... ”; (iii) ancora in subordine, per la seconda</i>	
	voce di danno, la duplicazione del <i>petitum</i> in quanto, secondo l’impostazione	
	difensiva, l’importo di € 3.801,65, contestato a titolo di rimborso di “spese	
	documentate”, sarebbe stato già conteggiato nella prima voce di danno; (iv)	
	sempre in via gradata, per la prima e seconda voce di danno, la sussistenza	
	dell’apporto causale dell’organismo che aveva conferito gli incarichi, vale a	
	dire della F.I.J.L.K.A.M., che avrebbe dovuto informarsi presso	
	l’Amministrazione della giustizia in merito all’autorizzazione del Chyurlia,	
	così come, avrebbe dovuto comunicare alla medesima Amministrazione, ai	
	sensi dei commi 9 e 10 del citato art. 53 cit., i compensi a questi erogati; (v)	
	per la terza voce di danno (in disparte il riferimento al concorso causale del	
	medico che ha falsamente attestato lo stato di malattia del convenuto),	
	l’assegnazione al Chyurlia, di “...mansioni meramente amministrative ...	
	<i>senza interferenze con la funzione giurisdizionale... ”, nonché il modesto</i>	
	interesse mediatico dimostrato sulla vicenda giudiziaria (penale) che non	
	aveva avuto alcun seguito dopo l’iniziale notizia di reato, e la scarsa popolarità	
	della disciplina sportiva dello <i>judo</i> che interessa, a differenza di altre ben più	
	seguite, un nucleo ristretto di appassionati.	
	Si conclude, pertanto, per la reiezione della domanda attorea con riguardo a	
	tutte e tre le poste di danno in contestazione, nonché, in estremo subordine,	

	per la loro rideterminazione in riduzione, nonché per l'esercizio "...del potere	
	<i>riduttivo nella sua massima estensione... "</i> .	
	2.2- Merita un'ulteriore puntualizzazione la deduzione rassegnata in via	
	principale dalla difesa del Chyurlia volta ad escludere la fattispecie di	
	responsabilità erariale in relazione alla prima e alla seconda voce di danno, in	
	considerazione della modifica normativa del comma 6, quarto periodo, lettera	
	f-ter dell'art. 53 (recentemente introdotta dall'art. 3, comma 1, lett. a), del d.l.	
	31 maggio 2024, conv. in l. 29 luglio 2024, n. 106), secondo cui non sono	
	suscettibili di autorizzazione (ma solo di previa comunicazione, tra l'altro, non	
	sanzionata) le prestazioni di lavoro sportivo svolte da pubblici dipendenti nei	
	limiti dell'importo complessivo di 5.000 euro annui; motivo per cui il danno	
	contestato al convenuto di € 14.029,50 (<i>rectius</i> : 14.029,30) dovrebbe essere	
	riquantificato nella minor somma di € 2.350, atteso che soltanto per l'annualità	
	2016, al Chyurlia è stata liquidata la somma di complessivi € 7.350, superiore	
	alla soglia dei 5.000 euro (€ 7.350 - € 5.000).	
	In particolare, nella memoria difensiva si prospetta la tesi dell'efficacia	
	retroattiva della suddetta novella e, quindi, della sua applicabilità anche ai fatti	
	illeciti avvenuti in epoca antecedente alla sua entrata in vigore - come, per	
	l'appunto, nel caso di specie - sulla scorta delle seguenti considerazioni: (i) si	
	tratta pacificamente di una fattispecie di responsabilità sanzionatoria a cui si	
	applica la legge più favorevole, anche se successiva al verificarsi dell'illecito;	
	(ii) il principio del <i>favor</i> non è esclusivo appannaggio del sistema penalistico,	
	ma si estende anche alle sanzioni tributarie; (iii) la Corte costituzionale, con	
	sentenza n. 63/2019, in materia di intermediazione finanziaria, ha richiamato	
	il principio di "...retroattività della <i>lex mitior</i> in materia di sanzioni	
	9	

	<i>amministrative aventi natura e funzione punitiva... ”.</i>	
	Sulla base di tali dirimenti considerazioni, supportate anche da numerosi	
	richiami giurisprudenziali, l’Avv. Dentamaro ha sostenuto, conclusivamente,	
	che l’abolizione del divieto di svolgere attività qualificata come “lavoro	
	sportivo”, nonché l’eliminazione della sanzione consistente nell’obbligo di	
	riversamento al Ministero della giustizia (quale amministrazione di	
	appartenenza del proprio assistito), degli importi percepiti per incarichi	
	espletati presso la F.I.J.L.K.A.M, comporterebbero l’inconfigurabilità nella	
	fattispecie all’esame di un “danno da mancata entrata” e la conseguente	
	insussistenza di responsabilità risarcitoria ex art. 53, comma 7-bis cit., in capo	
	al convenuto.	
	In via gradata, laddove il collegio giudicante non ritenga applicabile al caso di	
	specie la norma più favorevole nei sensi suesposti, è stata sollevata formale	
	eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 53, comma 6, lett. f-ter del	
	d.lgs. n. 165/2001, nella parte in cui non prevede la retroattività, per contrasto	
	con gli artt. 3, 25 e 117, comma 1 Cost., quest’ultimo in riferimento all’art. 7	
	CEDU e all’art. 49, par. 1, CDFUE, come ricostruiti dalla Corte costituzionale	
	nella citata sent. n. 63/2019.	
	3.- In data 3 dicembre 2024, il Procuratore regionale ha depositato “note	
	d’udienza” con cui ha replicato alle eccezioni difensive con varie	
	argomentazioni, di cui si dirà in parte motiva nei limiti in cui si renderà	
	necessario ai fini del decidere.	
	4.- All’udienza del 4 dicembre 2024, il Pubblico Ministero - dopo aver	
	precisato che la condotta censurata al convenuto si profila, indubitabilmente,	
	connotata dal dolo, sia con riferimento alla mancata richiesta della prescritta	
	10	

	autorizzazione, sia in relazione al mancato versamento in favore del Ministero	
	della Giustizia degli emolumenti percepiti per l'attività professionale non	
	autorizzata - ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate	
	nell'atto di citazione, riportandosi anche alle considerazioni espresse, da	
	ultimo, nelle "note d'udienza", depositate <i>in limine</i> .	
	L'avv. Dentamaro, per il Chyurlia, ha replicato diffusamente alle deduzioni	
	del PM d'udienza e, riportandosi integralmente alla propria memoria	
	difensiva, ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.	
	La causa è stata dunque riservata per la decisione.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	1.- La questione sottoposta all'esame del Collegio concerne il presunto	
	nocumento patito dal Ministero della Giustizia, quantificato in complessivi	
	54.149,63 (<i>rectius</i>: € 54.149,43) , corrispondente a tre differenti voci di danno	
	contestate al convenuto Pasquale Chyurlia e derivanti, in ogni caso, dalla	
	medesima condotta illecita dolosa a costui imputata, concretizzatasi:	
	- a) nell'aver indebitamente percepito, in palese violazione dei commi 7 e 7-	
	bis dell'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 (Tupi), nel periodo compreso tra il 14	
	aprile 2014 ed il 16 maggio 2016, in costanza di servizio (quale impiegato	
	amministrativo presso il Tribunale penale di Taranto), un "... <i>compenso</i> ..." da	
	parte della Federazione Italiana Judo, Karate, Arti Marziali (d'ora in poi:	
	"F.I.J.L.K.A.M) per la partecipazione extra-istituzionale ad eventi sportivi	
	dilettantistici prevalentemente quale "... <i>Commissario di gara</i> ...", svolta in	
	assenza di alcuna autorizzazione da parte del suddetto Dicastero - presso cui	
	rivestiva, come detto, lo <i>status</i> di dipendente a tempo pieno e indeterminato -	

	e, in talune occasioni, mentre fruiva (indebitamente) di giorni di malattia	
	falsamente attestati, avvalendosi della connivenza del proprio medico curante.	
	Tale voce di danno che è stata quantificata dal Procuratore regionale nella	
	somma di € 14.029,50 (<i>rectius</i> : 14.029,30), coincidente con gli importi	
	risultanti complessivamente per le annualità 2014 (€ 4.032,90), 2015 (€	
	2.646,40) e 2016 (€ 7.350,00) dal “ <i>Mod. 770 Semplificato - Quadro AU</i>	
	<i>comunicazione 480 - Comunicazione dati Certificazioni lavoro autonomo,</i>	
	<i>provvigioni e redditi diversi</i> ”, indicante “001 Causale N”, presentato dalla	
	F.I.J.L.K.A.M. all’Agenzia delle Entrate per le somme corrisposte al Chyurlia,	
	in relazione all’attività sportivo-dilettantistica svolta nell’ambito della	
	medesima federazione nazionale;	
	- b) nell’aver ricevuto, unitamente ai compensi e nel medesimo periodo	
	considerato, anche rimborsi per spese documentate, pari all’importo	
	complessivo di € 3.801,65 , trattandosi, secondo l’impostazione accusatoria, di	
	una fattispecie non annoverata nell’esimente di cui al comma 6 del medesimo	
	art. 53 del Tupi e, come tale, suscettibile d’integrare, anch’essa un danno	
	erariale risarcibile;	
	- c) nel danno all’immagine (non patrimoniale) arrecato all’amministrazione	
	di appartenenza, di cui all’art. 55- <i>quinques</i> del Tupi, stante la gravità	
	dell’offesa arrecata al prestigio e alla personalità pubblica del Ministero della	
	Giustizia, verificatasi mediante una condotta fraudolenta (assenteismo dal	
	posto di lavoro giustificato da falsa certificazione di malattia) e, per di più,	
	prolungatasi nel tempo.	
	Tale voce di danno è stata equitativamente contestata nella misura di €	
	36.318,48 , “...corrispondente al doppio del (già risarcito) danno	

patrimoniale da assenteismo fraudolento... ”.

2.- In via preliminare, il Collegio deve esaminare l’eccezione di prescrizione formulata dalla difesa del convenuto nella memoria di costituzione - e ribadita, con analoghe conclusioni, nel corso della discussione orale - secondo cui l’esordio della prescrizione quinquennale dell’azione erariale deve ricondursi al 26 marzo 2018 (ovvero al limite, al successivo 21 novembre 2018), coincidente con la data in cui la Procura della Repubblica di Taranto (e, quindi - secondo l’assunto - il Ministero della giustizia danneggiato) ha ricevuto la comunicazione da parte della Guardia di Finanza della relativa notizia di reato, dalla quale, poi, è scaturito, sotto il diverso profilo contabile-amministrativo, il presente giudizio di responsabilità erariale.

In altri termini, partendo dal presupposto che sussista una sorta di coincidenza ed identificazione “soggettivo-amministrativa” tra il Ministero della giustizia (in qualità di amministrazione danneggiata) e la Procura della Repubblica di Taranto (in qualità di organo requirente per i reati contestati al Chyurlia), il difensore del convenuto ritiene che l’avvenuta conoscenza della *notitia criminis* (26 marzo 2018) da parte della Procura della Repubblica di Taranto, abbia fatto venire meno il requisito dell’occultamento doloso del danno, con conseguente esordio del termine prescrizionale da quella data, in piena e completa conformità con il precetto normativo di cui all’art. 1, comma 2 della legge n. 20/1994 secondo cui: “...*Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta... ”.*

Sulla scorta di tale deduzione difensiva, l’azione di danno (con riferimento a

	tutte le tre voci in contestazione) nei confronti del Chyurlia sarebbe,	
	irrimediabilmente, prescritta stante la tardività della notifica dell’invito a	
	dedurre (avvenuta il 24 maggio 2024).	
	2.1- L’eccezione è infondata.	
	Osserva il Collegio che - indiscussa la ricorrenza, nel caso di specie, di	
	un’ipotesi di occultamento doloso del danno - la (pur suggestiva) tesi	
	propugnata dalla difesa del convenuto nei termini su esposti, si palesa, invero,	
	carente di pregio giuridico.	
	Sul punto, è appena il caso di evidenziare, infatti, che non può certamente	
	configurarsi in capo alla Procura della Repubblica che agisce in veste di	
	organo requirente, la diversa posizione e/o ruolo di amministrazione	
	danneggiata (<i>sub specie</i> : di Ministero della giustizia) ai fini che qui	
	interessano; d’altro canto, come pertinentemente osservato dall’attore	
	pubblico nelle note d’udienza depositate <i>in limine</i> , è pacifico che gli atti	
	d’indagine, ai sensi dell’art. 329 c.p.p., “...sono coperti dal segreto fino a	
	<i>quando l’imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la</i>	
	<i>chiusura delle indagini preliminari...</i> ” e, come tali, si rivelano <i>ex se</i> del tutto	
	inidonei a disvelare (e, quindi, a far venir meno) l’occultamento doloso del	
	danno, la cui cessazione, come detto, coincide con la scoperta del danno e la	
	conseguente individuazione del <i>dies a quo</i> della prescrizione dell’azione	
	risarcitoria, ai sensi dell’art. 1, comma 2 della legge n. 20/1994.	
	La consolidata giurisprudenza di questa Corte con riguardo a una fattispecie	
	di danno dolosamente occultata, ha recentemente affermato: “...la	
	<i>prescrizione dell’azione contabile decorre non da quando il fatto viene</i>	
	<i>meramente scoperto, ma da quando esso assume una sua concreta</i>	
	14	

qualificazione giuridica, atta a identificarlo come presupposto di una fattispecie dannosa pure qualificata (cfr. Sez. Seconda Appello n. 395/2021; n. 187 /2020, n. 404 /2019, n. 430/2019). Tendenzialmente, dunque, in queste ipotesi di danno, la prescrizione inizia a decorrere dal momento della chiusura della fase istruttoria, e quindi con l'emissione del decreto di rinvio a giudizio o di archiviazione... ” (cfr. Corte dei conti, 2^ Sez. Centr. App., sent. n. 221/2023).

Ebbene, tornando alla fattispecie in esame, risulta dagli atti che la comunicazione della *notizia danni de qua* è pervenuta alla Procura contabile regionale con nota del 25 febbraio 2019, trasmessa dal Procuratore Generale della Corte dei conti, ed acquisita agli atti in data 4 marzo 2019 e, pertanto, il disvelamento del danno non può che farsi risalire al momento in cui il Requirante ha avuto contezza degli elementi fattuali di riferimento nella loro unitarietà ed interezza, risultando irrilevanti, a tali fini, gli atti formati nel corso delle indagini penali tese, esclusivamente, alla raccolta delle prove necessarie per formulare l'eventuale richiesta di rinvio a giudizio o di archiviazione del procedimento penale.

Alla luce di quanto suesposto, si rivela certamente tempestiva la notifica dell'invito a dedurre avvenuta in data 24 maggio 2024 e la sua conseguente valenza interruttiva per il relativo computo della prescrizione, risultando indubitabile, come correttamente specificato dal PM d'udienza, che, a tali fini, vada conteggiato anche il periodo di sospensione straordinaria per l'emergenza COVID-19 di cui all'art. 85 comma 4, del D.L. n. 18/2020 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020), riferito al segmento temporale dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2020 (ossia, per complessivi

	ulteriori n. 176 giorni), che incrementa, pertanto, il termine quinquennale da considerare.	
	Va da sé che, anche laddove si voglia agganciare l’esordio della prescrizione alla data più risalente (come, tra l’altro, specificato dallo stesso attore pubblico nel contesto delle “note d’udienza”), vale a dire quella della “richiesta di sequestro preventivo” a carico dell’odierno convenuto nell’ambito del procedimento penale incardinato nei suoi confronti, avvenuta in data 8 gennaio 2019, l’atto preprocessuale <i>de quo</i> , interruttivo della prescrizione (notificato il 24 maggio 2024), si rivelerebbe, in ogni caso, tempestivo, spirando il termine prescrizionale quinquennale nel mese di luglio 2024.	
	3.- Nel merito, la domanda formulata dalla Procura regionale è parzialmente fondata e, come tale, va accolta nei termini di seguito meglio precisati.	
	Ritiene il Collegio, per maggiore chiarezza espositiva e completezza della trattazione, di scrutinare separatamente le singole voci di danno dedotte in giudizio, considerata la diversità ontologica delle stesse, nonché, le articolate argomentazioni fatte valere, per ciascuna ipotesi di danno, dalla difesa del Chyurlia.	
	3.1- <u>Prima posta - danno patrimoniale da mancato riversamento dell’importo di € 14.029,50 (<i>rectius</i>: 14.029,30), quale corrispettivo di attività extra-istituzionale non autorizzata (ai sensi dell’art. 53, commi 7 e 7-bis del d.lgs. n. 165/2001)</u>	
	Ritiene il Collegio che la domanda sia meritevole di essere accolta solo parzialmente.	
	3.1.1- Tale posta è stata correttamente ricondotta dal Procuratore regionale nell’alveo della violazione della normativa recata dal comma 7 dell’art. 53	
	16	

	Tupi secondo cui: “...I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi	
	retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati	
	dall’amministrazione di appartenenza. Ai fini dell’autorizzazione,	
	l’amministrazione verifica l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di	
	conflitto di interessi (...) In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi	
	sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto	
	per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura	
	dell’erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell’entrata del bilancio	
	16 dell’amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato	
	ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti... ”.	
	Ai fini del presente giudizio di responsabilità amministrativo-contabile, la	
	citata normativa va letta in combinato disposto con il successivo comma 7-bis	
	del medesimo art. 53 cit., secondo cui l’omesso versamento dei compensi	
	“...costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione	
	della Corte dei conti... ”, vertendosi, “...in ipotesi di responsabilità erariale,	
	che il legislatore ha tipizzato non solo nella condotta, ma annettendo, altresì,	
	valenza sanzionatoria alla predeterminazione legale del danno, attraverso la	
	quale si è inteso tutelare la compatibilità dell’incarico extraistituzionale in	
	termini di conflitto di interesse e il proficuo svolgimento di quello principale	
	in termini di adeguata destinazione di energie lavorative verso il rapporto	
	pubblico...” (cfr. Cass., Sez. un., 26.06.2019, n. 17124; 14.01.2020, n. 415;	
	23.02.2021, n. 4852; 9.02.2022, n. 4114).	
	3.1.2- Osserva, in primo luogo, il Collegio che è incontestabile e non	
	contestata la circostanza che il convenuto, dipendente del Ministero della	
	giustizia con contratto a tempo pieno e indeterminato, ha partecipato, nel	

	periodo in considerazione (dal 14 aprile 2014 al 16 maggio 2016) e per conto	
	della F.I.J.L.K.A.M., e in qualità (prevalentemente) di Commissario di gara,	
	a 51 manifestazioni sportive, di cui n. 21 svoltesi nel 2014, n. 20 nel 2015 e n.	
	10 nel 2016 (cfr. all. 3 al doc. n. 1 della produzione di parte attrice, relativo	
	alle “convocazioni” del convenuto da parte dalla F.I.J.L.K.A.M. nel periodo	
	considerato, nel quale documento, tali manifestazioni sono erroneamente	
	indicate nel maggior numero di 52), senza aver mai chiesto né, ovviamente,	
	ottenuto alcuna autorizzazione dal datore di lavoro pubblico e, in talune	
	occasioni (per l’esattezza 17), fruendo, anche, di giorni di malattia falsamente	
	certificata, al solo fine di giustificare fraudolentemente la propria assenza dal	
	servizio.	
	Parimenti, può ritenersi provata la circostanza che, per lo svolgimento di tale	
	attività (inquadrabile giuridicamente nell’ambito del cd. “lavoro sportivo”	
	dilettantistico) al Chyurlia veniva riconosciuto un gettone di presenza	
	(tendenzialmente) giornaliero di 50,00/60,00 euro, nonché il rimborso delle	
	spese regolarmente documentate.	
	Tanto risulta, infatti, chiaramente dai n. 13 “fogli di missione” pure incartati	
	al fascicolo processuale ed elencati analiticamente nel corpo dell’atto di	
	citazione [dalla lett. a) alla lett. m) alle pagg. 9-13], sia al fine di comprovare	
	e contestare, come si dirà <i>infra</i> (par. 3.2-), l’asserito indebito rimborso delle	
	spese documentate, sia per dimostrare (ulteriormente, ed in linea con	
	l’imputazione formulata in sede penale) che il convenuto, per tutto il periodo	
	in cui si erano svolti i suddetti tredici eventi sportivi, aveva fruito di periodi di	
	malattia al fine di giustificare fraudolentemente la propria assenza dal posto	
	di lavoro.	

	Inoltre, dalla suddetta documentazione versata agli atti del giudizio emerge,	
	altrettanto nitidamente, che il Chyurlia, oltre alle 13 manifestazioni sportive	
	(di cui n. 1 nel 2014, n. 6 nel 2015 e n. 6 nel 2016, tutte analiticamente	
	documentate - come detto - dal Requirente quanto alle somme ricevute dalla	
	F.I.J.L.K.A.M. e al relativo titolo) aveva ugualmente partecipato, mentre	
	risultava fraudolentemente “in malattia”, ad altri 4 eventi sportivi (di cui n. 3	
	nel 2014 e n. 1 nel 2015, per complessivi n. 11 giorni).	
	Il Requirente, ai fini della quantificazione di questa posta di danno,	
	avvalendosi esclusivamente dei dati rilevabili dai “ <i>Mod. 770 Semplificato -</i>	
	<i>Certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi</i> ”, presentati dalla	
	F.I.J.L.K.A.M. all’Agenzia delle Entrate per certificare le somme erogate al	
	Chyurlia per ciascun anno in contestazione, ha determinato il danno	
	complessivo in € 14.029,50 (<i>rectius</i> : 14.029,30), così ripartendolo: a) €	
	4.032,90 per il 2014; b) € 2.646,40 per il 2015;c) € 7.350,00 per il 2016.	
	In altri termini, l’entità del danno all’uopo imputato coincide con i cd. “redditi	
	diversi”, percepiti dal Chyurlia, quali fiscalmente dichiarati dalla	
	F.I.J.L.K.A.M., per la partecipazione a tutti i 51 eventi sportivi per i quali	
	costui aveva ricevuto regolare convocazione dal 17 aprile 2014 al 16 maggio	
	2016.	
	3.1.3- Ritene il Collegio, con riferimento alla suddetta posta di danno, di non	
	poterne condividere la quantificazione alla stregua delle considerazioni che	
	seguono.	
	Il teorema accusatorio, infatti, non considera per nulla i riferimenti normativi,	
	giurisprudenziali, consultivi disciplinanti la peculiare materia dell’attività	
	sportiva dilettantistica svolta <i>extra moenia</i> dai dipendenti pubblici, recata,	

	<i>ratione temporis</i> , dalla legge n. 289 del 27 dicembre 2002 (“Disposizioni per	
	la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge	
	finanziaria 2003”), il cui articolo 90 (“Disposizioni per l’attività sportiva	
	dilettantistica”), al comma 23, prevedeva che: “... <i>I dipendenti pubblici</i>	
	<i>possono prestare la propria attività, nell'ambito delle società e associazioni</i>	
	<i>sportive dilettantistiche, fuori dall'orario di lavoro, purché a titolo gratuito e</i>	
	<i>fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione</i>	
	<i>di appartenenza. Ai medesimi soggetti possono essere riconosciuti</i>	
	<i>esclusivamente le indennità e i rimborsi di cui all'articolo 81, comma 1, lettera</i>	
	<i>m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente</i>	
	<i>della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917... ”.</i>	
	Va precisato, per una migliore comprensione del dato normativo, che il	
	riferimento alla richiamata disposizione all'art. 81, comma 1, lett. m), del	
	t.u.i.r. deve essere riportato (a seguito delle modifiche operate dal d.lgs. n. 344	
	del 12 dicembre 2003) alla versione vigente, all’epoca dei fatti contestati,	
	dell’art. 67, comma 1, lett. m) del suddetto testo legislativo come novellato,	
	disciplinante i “redditi diversi”, nell’ambito dei quali, per l’appunto, erano	
	compresi “... <i>le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i</i>	
	<i>compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per</i>	
	<i>prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e</i>	
	<i>filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati</i>	
	<i>nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle</i>	
	<i>Federazioni sportive nazionali... ”.</i>	
	Deve, inoltre, rimarcarsi, per completezza d’esposizione, che il suindicato	
	comma 23 dell’art. 90 della legge finanziaria per il 2003, è stato	
	20	

	successivamente abrogato dall'art. 52, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 36 del	
	28.02.2021 (di “attuazione dell’articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86,	
	recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi	
	professionistici e dilettantistici, nonché di “lavoro sportivo”), disciplinante la	
	soggetta materia, così come recentemente novellato ed integrato dal d.lgs. n.	
	163 del 5 ottobre 2022 e, da ultimo, dal d.l. 31 maggio 2024, n. 71, convertito	
	con modificazione in Legge 29 luglio 2024, n. 106.	
	Chiarita, quindi, la cornice normativa di riferimento, va specificato che, dal	
	punto di vista fiscale, “... <i>le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa,</i>	
	<i>i premi ed i compensi (...) erogati nell’esercizio diretto di attività sportivo</i>	
	<i>dilettantistiche...</i> ” confluivano tra i “redditi diversi” e, come tali - in forza del	
	successivo art. 83, comma 2, dello stesso T.u.i.r. (poi, trasfuso nell’art. 69,	
	comma 2 del T.u.i.r. nella formulazione vigente all’epoca degli eventi che ne	
	occupano) - “... <i>non concorrono a formare il reddito</i>	
	<i>per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a</i>	
	<i>7.500 euro. Non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese</i>	
	<i>documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto</i>	
	<i>sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio</i>	
	<i>comunale...</i> ”.	
	Ad ulteriore definizione del quadro giuridico di tale peculiare tipologia di	
	attività sportivo-dilettantistica (che si riferisce a tutti quei soggetti le cui	
	prestazioni sono ad essa funzionali, per tali intendendosi atleti dilettanti,	
	allenatori, giudici di gara, commissari speciali di gara), nella quale attività	
	rientra pacificamente quella del convenuto essendo stato egli - come detto -	
	un Commissario di gara, è intervenuta, anche, l’Agenzia delle Entrate	

	chiarendo, al punto 5.3 della risoluzione 34/E del 26 marzo 2001, che:	
	<i>“...L’art. 90, comma 23, prevede la possibilità per i dipendenti pubblici di</i>	
	<i>prestare, fuori dall’orario di lavoro, la propria attività a favore delle società</i>	
	<i>e associazioni sportive dilettantistiche, previa comunicazione</i>	
	<i>all’amministrazione di appartenenza. L’attività svolta deve essere a titolo</i>	
	<i>gratuito e, pertanto, ai dipendenti pubblici non possono essere riconosciuti</i>	
	<i>emolumenti di ammontare tale da non configurarsi come indennità e rimborsi</i>	
	<i>di cui all’art. 81, comma 1, lett. m) del TUIR...”.</i>	
	In altri termini, l’Agenzia delle Entrate nel confermare il dato normativo	
	concernente la gratuità delle suddette attività per i pubblici dipendenti	
	pubblici, ha, tuttavia, chiarito che gli stessi hanno diritto a vedersi riconosciuti	
	compensi o emolumenti di ammontare tale da rientrare nelle indennità e	
	rimborsi di cui all’art. 81, comma 1, lett. m) del t.u.i.r., oggi art. 67 comma 1,	
	lett. m) del medesimo t.u.i.r., vale a dire, con riferimento ad un importo	
	<i>“...non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 7.500</i>	
	<i>euro...”</i> (cfr. art. 69, comma 2 cit. del t.u.i.r.).	
	Da ultimo, si rivela decisiva e condivisibile l’interpretazione da tempo resa	
	dal Consiglio di Stato, parere Sez. I, n. 1920/02, nell’adunanza del 26 febbraio	
	2003, chiamato a pronunciarsi su un quesito espresso dal Dipartimento della	
	Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, relativo	
	all’applicabilità delle disposizioni di cui all’art. 53 del t.u.p.i. <i>“...ai pubblici</i>	
	<i>dipendenti, che nel tempo libero e volontariamente, esplicano attività sportiva</i>	
	<i>dilettantistica...”</i> , secondo le disposizioni dell’art. 90 della legge finanziaria	
	2003.	
	Il supremo Organo consultivo dello Stato, dopo aver ripercorso, in estrema	
	22	

	sintesi, il quadro normativo di riferimento, si è espresso nei seguenti testuali	
	termini: “... <i>Alla stregua di quanto precede si deve quindi concludere che - in</i>	
	<i>forza delle predette disposizioni legislative - è stata evidentemente confermata</i>	
	<i>l’interpretazione più ampia della previgente normativa (riferita all’art. 53,</i>	
	<i>commi 6 e 7 del d.lgs 165/2001) secondo la quale gli incarichi consistenti</i>	
	<i>nello svolgimento di attività sportivo-dilettantistica, il cui compenso non</i>	
	<i>avesse superato i 10 milioni di lire (pari ad euro 5.164,67) non sono da</i>	
	<i>ritenere - per i dipendenti pubblici interessati - assoggettabili al regime</i>	
	<i>autorizzatorio di cui al sopramenzionato art. 53 del d.lgs n. 165 del 2001, in</i>	
	<i>quanto da considerarsi come non retribuiti anche dal punto di vista</i>	
	<i>amministrativo... ”.</i>	
	Con detto parere, in buona sostanza, è stato esteso, in via interpretativa, il	
	<i>favor legislatoris</i> di cui alla normativa del t.u.i.r. - riconosciuto per le sole	
	ipotesi in cui il reddito percepito fosse inferiore alla soglia d’imponibilità -	
	attribuendogli una portata più generale, non limitata, quindi, al solo settore	
	tributario, ma estensibile, anche, alla specifica disciplina degli incarichi dei	
	dipendenti pubblici di cui all’art. 53 cit..	
	In altri termini, esclusa l’assoggettabilità al regime autorizzatorio ex art. 53 del	
	t.u.p.i. nelle ipotesi per cui sia previsto un mero rimborso spese, documentato	
	o forfettario (cfr. art. 53 t.u.p.i., comma 6, lett. d), il Consiglio di Stato la nega,	
	anche, laddove ricorrano le ipotesi di svolgimento di attività sportive	
	dilettantistiche i cui “compensi” siano inferiori alla soglia di rilevanza fiscale	
	“... <i>in quanto da considerarsi non retribuite anche dal punto di vista</i>	
	<i>amministrativo... ”.</i>	
	In definitiva, alla luce di quanto suesposto, può affermarsi, senza alcun	
	23	

dubbio, che il legislatore ha ravvisato (e inteso garantire) il bilanciamento tra l'attività sportiva dilettantistica, riconosciuta ed incentivata dall'ordinamento statale, ed il pubblico impiego, nella "gratuità" [nell'accezione suddetta] dell'attività svolta, la quale, pur non esonerando il dipendente dall'obbligo di "comunicazione" all'Amministrazione di appartenenza, non lo obbliga, nondimeno, a richiedere l'"autorizzazione" di cui all'art. 53 del t.u.p.i., salvo il caso del superamento della cd. "soglia di rilevanza fiscale" a seguito della percezione di indennità, rimborsi forfettari, premi e compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 67 per un importo annuo superiore complessivamente, per effetto delle varie disposizioni succedutesi nel tempo, a €. 5.164,57 (sino al 1° gennaio 2003), a € 7.500,00 (da quest'ultima data al 31 dicembre 2017, che è il limite che rileva nel caso che ne occupa) ed a € 10.000 (dal 1° gennaio 2018).

In linea con tale opzione interpretativa, si pone, peraltro, la giurisprudenza di questa Corte la quale, in una fattispecie di danno sovrapponibile a quella all'esame, ha avuto modo di statuire quanto segue: «...*Risultando chiaramente preclusa l'attribuzione di "premi e compensi" ai dipendenti pubblici, la locuzione "compenso" ivi utilizzata va intesa in senso lato ed onnicomprensivo, idonea a ricomprendere qualsiasi erogazione anche indennitaria diversa da un mero rimborso delle spese. Nella specie, dunque, la qualifica formale di "indennità forfettaria" attribuita dalle parti del rapporto, per le somme percepite, non acquista un rilievo esclusivo, dovendosi di contro individuare le sostanziali caratteristiche dei proventi, desumibili ex lege dal superamento o meno della soglia prevista per l'imponibilità fiscale, coerentemente con le considerazioni esposte dal*

	<i>massimo Organo di consulenza giuridico-amministrativa</i>	
	<i>dell'Amministrazione (art. 100 Cost.)...»</i> (cfr. Sez. Giur. Liguria, sent. n. 42/2023).	
	Alla luce di quanto considerato, deve darsi accesso alla tesi secondo cui è stato il legislatore a circoscrivere il concetto di gratuità ad un certo ammontare di somme erogate, ponendo una soglia di interesse fiscale, che per la meritevolezza dell'attività sportiva dilettantistica è stata estesa, in via interpretativa, al regime autorizzatorio, a prescindere dalle diverse denominazioni utilizzate dai soggetti erogatori dei compensi <i>de quibus</i> .	
	3.1.4- Passando all'esame della fattispecie concreta dedotta in giudizio, e a conferma di quanto sin qui rilevato, osserva il Collegio che, in effetti, la documentazione versata in atti dal Procuratore regionale per dimostrare l'entità dei compensi percepiti dal Chyurlia negli anni 2014, 2015 e 2016 consta, dei <i>“Mod. 770 Semplificato - Certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi”</i> , inviata dalla F.I.J.L.K.A.M., i quali (tutti indicati come <i>“...somme non soggette ritenuta...”</i>) recano come causale delle somme erogate al Chyurlia in ciascuno degli anni in questione, la lettera <i>“N”</i> , la quale concerne, per l'appunto <i>“...indennità di trasferta, rimborso forfetario di spese, premi e compensi erogati: - nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche...”</i> : - <i>in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici...</i> ” (cfr. sul punto, a titolo meramente esemplificativo, pag. 50 delle “Istruzioni per la compilazione del Modello 770 semplificato 2015 - Redditi	
	25	

	2014”).	
	Come già evidenziato al par. 3.1.2 che precede, deve ritenersi, pertanto, sulla	
	scorta di quanto si evince dai cd. “fogli di missione” in atti che i cd.	
	“...compensi...” riconosciuti al Chyurlia, qui in contestazione, altro non sono	
	che i “gettoni di presenza”, erogatigli (presumibilmente per ciascun giorno di	
	trasferta) in occasione della partecipazione agli eventi sportivi a cui era	
	convocato dalla F.I.J.L.K.A.M..	
	Poiché, tali “...compensi...” - come pure si è già avuto modo di dire in	
	precedenza, allo stesso par. 3.1.2, - si ponevano, per ciascuna annualità	
	certificata dal “Mod. 770 semplificato” (2014, 2015 e 2016), al disotto della	
	soglia di rilevanza fiscale, dovrebbe concludersi che per lo svolgimento	
	dell’attività di commissario di gara nell’ambito della F.I.J.L.K.A.M., il	
	Chyurlia non era teoricamente soggetto alla autorizzazione di cui all’art. 53,	
	comma 7 cit..	
	Si osserva, purtuttavia, che il contesto nell’ambito del quale si è estrinsecata	
	la vicenda oggetto del presente giudizio di responsabilità, ed è maturata la	
	contestazione dell’illecito - vale dire, la precostituzione da parte del Chyurlia,	
	in più di un’occasione, di documentazione medica fraudolenta attestante un	
	inesistente stato di malattia nei giorni in cui era impegnato per l’attività	
	sportiva per conto della F.I.J.L.K.A.M - non consente al Collegio di	
	considerare applicabile <i>de plano</i> , alla fattispecie il regime di <i>favor</i> su cui ci si	
	è diffusamente soffermati in precedenza (cfr. <i>supra</i> 3.1.3), ma impone un	
	necessario distinguo che permetta d’individuare, con precisione - ai fini	
	dell’esatta quantificazione del danno per la posta di che trattasi - gli incarichi	
	illecitamente svolti dal convenuto durante la fruizione di periodi di malattia	
	26	

	falsamente certificati (per i quali è indubbia la violazione dell’art. 53, comma	
	7 cit.), e quelli, invece, che sono stati effettuati nel corso delle medesime	
	annualità (2014, 2015 e 2016), senza che le assenze dal servizio fossero state	
	giustificate da certificazione medica mendace (potendosi ipotizzare	
	verosimilmente che tali assenze fossero riconducibili alla fruizione di periodi	
	di ferie o che, in effetti, gli eventi sportivi ricadessero in giornate festive e,	
	tenuto conto, in ogni caso, che il Procuratore regionale non ha dimostrato altro	
	eventuale differente illecito).	
	Ed, invero, com’è di tutta evidenza, con riferimento a tale seconda tipologia	
	di “incarichi”, proprio per il peculiare regime di <i>favor</i> a questi applicabile, non	
	può ricorrere l’obbligo normativo di chiedere l’autorizzazione ex art. 53,	
	comma 7 cit., con conseguente inconfigurabilità, per un verso, del vincolo di	
	riversamento delle somme ricevute e, per l’altro, dell’ipotesi di danno erariale	
	disciplinata al successivo comma 7- <i>bis</i> .	
	Ne deriva che, con riferimento a siffatti incarichi, non può imputarsi al	
	Chyurlia l’obbligo di restituire quanto ricevuto a titolo di “gettoni di	
	presenza”, non essendo, in effetti, obbligato - già all’epoca dei fatti contestati	
	- a chiedere alcuna autorizzazione.	
	Né, invero, la violazione dell’obbligo di “comunicazione” (perpetrata nel caso	
	di specie), può indurre il Collegio a pervenire a differenti conclusioni, atteso	
	che l’omessa “comunicazione” non integra un elemento costitutivo	
	dell’illecito contabile e, come tale (a differenza che nelle ipotesi d’incarichi in	
	cui è richiesta l’autorizzazione), non trattasi di condotta inquadrabile nella	
	fattispecie di responsabilità erariale di cui al suddetto art. 53, commi 7 e 7- <i>bis</i>	
	cit..	
	27	

	Orbene, con riguardo all'esatta individuazione del <i>quantum</i> del danno, si	
	rende, quindi, necessario computare le sole somme che sono state erogate al	
	Chyurlia, a titolo di gettoni di presenza da parte della F.I.J.L.K.A.M., per la	
	partecipazione a tutti gli eventi sportivi che ricadevano nelle giornate in cui	
	questi aveva prodotto la falsa certificazione sanitaria.	
	Dalla documentazione incartata al fascicolo processuale, analiticamente	
	riportata nel corpo dell'atto di citazione con riguardo ai cd. "fogli di	
	missione", emerge, come già osservato, che il convenuto, in ben tredici	
	occasioni (della durata di uno o più giorni, e nell'intero periodo di riferimento	
	dal 2014 al 2016) ha percepito indebitamente, a titolo di gettoni di presenza,	
	la somma complessiva di € 2.350 (il valore del gettone variava dai 50 ai 60	
	euro giornalieri), alla quale, ad avviso del Collegio, deve aggiungersi quella	
	presumibilmente erogatagli per le altre quattro manifestazioni sportive, alle	
	quali era stato convocato in giornate in cui risultava assente per malattia e	
	relativamente alle quali non sono stati prodotti dal Requirente i "fogli di	
	missione".	
	Le date di tali eventi sportivi si evincono dalla lettura congiunta e incrociata	
	dell'elenco di tutte convocazioni effettuate dalla F.I.J.L K.A.M. nei confronti	
	del convenuto (cfr. Doc. 1, all. 3 cit.), con quello dei periodi di malattia	
	complessivamente (e fraudolentemente) fruiti dal Chyurlia (cfr. pagg. 5 e 6	
	dell'atto di citazione).	
	Ci si riferisce alle trasferte effettuate per complessivi 11 giorni nelle seguenti	
	date:	
	- dal 17 al 21 aprile 2014;	
	- il 1° agosto 2014;	
	28	

	- dal 29 al 30 dicembre 2014;	
	- dal 18 al 20 dicembre 2015.	
	Per gli incarichi svolti nelle suddette date, a giudizio del Collegio, deve	
	ritenersi che al Chyulia sia stato erogato un gettone giornaliero di presenza	
	nella stessa misura di quelli documentati dai “fogli di missione” depositati in	
	atti e, quindi, pari a non meno di 50/60 euro, onde, appare equo addebitare al	
	convenuto l’ulteriore somma (oltre a quella di € 2.350,00 sopra indicata) di €	
	605,00 (pari ad un valore medio giornaliero del gettone di presenza di € 55,00,	
	conteggiato per 11 giorni).	
	Il danno di cui alla posta all’esame va, pertanto, complessivamente	
	determinato, in difformità dall’avanzata pretesa risarcitoria, in € 2.955,00 (€	
	2.350 + € 605).	
	3.1.5- Alla luce di quanto <i>supra</i> diffusamente considerato e statuito, si rivela,	
	all’evidenza, di non dirimente rilievo la deduzione difensiva, di cui si è riferito	
	in parte narrativa, incentrata sulla recente novella di cui all’art. 53, comma 6,	
	lett. f-ter del t.u.p.i. (introdotta dall’art. 3, comma 1, lett. a, del d.l. 31 maggio	
	2024, conv. in l. 29 luglio 2024, n. 106), trattandosi, invero, ad avviso del	
	Collegio, per quanto sopra osservato, di normativa che sembra attuativa	
	(positivizzandolo) di un principio di diritto già affermato, in via interpretativa	
	dal Consiglio di Stato e, anche, da questa Corte - nella vigenza della sola	
	normativa tributaria succitata - (quello, cioè, della non assoggettabilità degli	
	incarichi sportivi dilettantistici al regime autorizzatorio <i>de quo</i> , in caso di	
	erogazione di un compenso annuo inferiore ad una predeterminata soglia di	
	imponibilità fiscale).	
	Ne consegue l’irrilevanza dell’eccezione di illegittimità costituzionale della	
	29	

	suddetta novella sollevata, in subordine, dal convenuto nel contesto della	
	memoria di costituzione, come riferito in punto di fatto (cfr. <i>supra</i> par. 2.2).	
	3.1.6- Parimenti, si profila infondata l’eccezione difensiva finalizzata a	
	contestare la quantificazione di tale prima posta di danno, sul rilievo che il	
	Procuratore regionale avrebbe erroneamente ivi incluso anche gli importi	
	erogati al Chyurlia a titolo di rimborsi di spese documentate, considerato che	
	le somme erogate a tale titolo non vanno certificate nel “Mod. 770	
	Semplificato”, a cui, come detto, si rifà esclusivamente il Requirente per	
	questa voce di danno [cfr., al riguardo, a titolo esemplificativo: pag. 49 delle	
	Istruzioni per la compilazione del Modello 770 semplificato 2015 - Redditi	
	2014, laddove si afferma testualmente che: “... <i>in caso di compensi di cui</i>	
	<i>all’art. 67, comma 1, lettera m), del TUIR (indennità di trasferta, rimborsi</i>	
	<i>forfetari di spesa, premi e compensi erogati nell’esercizio diretto di attività</i>	
	<i>sportive dilettantistiche)</i> <u>non vanno indicati i rimborsi per spese</u>	
	<u>documentate</u> <i>relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute</i>	
	<i>in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale...</i> ”[enfasi	
	aggiunta]).	
	3.2- Seconda posta - danno derivante da rimborsi spese documentate pari ad €	
	<u>3.801,65, percepiti in concomitanza dell’erogazione dei gettoni di presenza</u>	
	3.2.1- Reputa il Collegio che la domanda deve essere rigettata, in quanto	
	destituita di giuridico fondamento.	
	La tesi accusatoria, come detto, si fonda sull’assunto secondo cui, l’esclusione	
	dall’obbligo di riversare all’amministrazione di appartenenza i compensi	
	derivanti “... <i>da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese</i>	
	<i>documentate...</i> ”, di cui all’art. 53, comma 6, lett. d) del t.u.p.i., deve	
	30	

interpretarsi letteralmente, cioè, nel senso che, laddove il rimborso delle spese documentate (come nel caso di specie) avvenga per lo svolgimento d'incarichi per i quali è previsto **unitamente** un compenso (cfr. pagg. 9-13 dell'atto di citazione - *enfasi aggiunte*), la suddetta esclusione non opera, con la conseguente imputabilità al convenuto di siffatta tipologia di introiti che andrebbero, pertanto, riversati, anch'essi, all'Amministrazione di appartenenza.

Invero, ad avviso del Collegio, la norma indicata a sostegno, pur nell'infelice sua formulazione, sembra dire esattamente il contrario, vale a dire, che il rimborso delle spese non costituisce un compenso e, come tale, non è assoggettato alle disposizioni che contemplano l'obbligo di riversamento, di cui, tra gli altri, al successivo comma 7 cit..

Né, come opinato dal Requirente, può trarsi un diverso convincimento dall'utilizzo dell'avverbio "...solo...", utilizzato dal legislatore al comma 6 cit., nel senso, cioè, che i rimborsi spese debbano essere considerati come veri e propri compensi, laddove corrisposti unitamente a quest'ultimi.

Invero - come, pure, correttamente dedotto dalla difesa del convenuto - la natura ontologicamente diversa di tale tipologia di entrate (che non può evidentemente mutare a seconda che esse siano acquisite congiuntamente o meno), nonché, l'inequivocabile disposto dei commi 7 e 7-bis, i quali prevedono il riversamento del solo "...compenso...", escludono, ad avviso del Collegio, l'ammissibilità di un'interpretazione estensiva, oltre la lettera della legge, come quella prospettata da parte attrice.

3.3- Terza voce - danno non patrimoniale (sub specie di danno all'immagine)
arrecato al Ministero della Giustizia in violazione dell'art. 55- *quinquies* del

t.u.p.i. (€ 36.318,48).

3.3.1- Meritevole di parziale accoglimento è, anche, la domanda risarcitoria concernente il lamentato danno non patrimoniale, ai sensi dell'art. 55 *quinquies* del t.u.p.i., non condividendo il Collegio la quantificazione operata dal Requirente, dovendosi ritenere, in effetti, che dalla condotta del Chyurlia sia derivato un nocumento al prestigio, all'immagine ed alla personalità pubblica del Ministero della giustizia, seppur di minimo rilievo rispetto a quella ipotizzata con l'atto introduttivo.

Secondo, l'ormai consolidata giurisprudenza contabile “...*Il danno all'immagine si atteggia quale “danno pubblico” in quanto lesione del buon andamento della P.A., la quale perde, con la condotta illecita dei suoi dipendenti, credibilità ed affidabilità all'interno ed all'esterno della propria organizzazione, ingenerando la convinzione che i comportamenti patologici posti in essere dai propri lavoratori siano un connotato usuale dell'azione dell'Amministrazione...*” (ex multis, Sez. Giur. Umbria, sent. n. 47/2017).

Orbene, non è dubbio, in primo luogo, che il Ministero della giustizia sia stato per un significativo periodo di tempo (circa 2 anni) raggirato dal convenuto avendo questi improntato il proprio contegno al perseguimento di finalità private, a nocumento del regolare svolgimento del suo servizio pubblico così determinando “...*un'alterazione dell'identità della pubblica amministrazione e, più ancora, nell'apparire di una sua immagine negativa, in quanto struttura organizzata confusamente, gestita in maniera inefficiente, non responsabile e non responsabilizzata...*” (Corte Conti, Sez. riunite, 23 aprile 2003, n. 10/QM).

D'altra parte, deve, ritenersi che, nel caso all'esame, ricorrano tutti gli altri

	requisiti di natura oggettiva e soggettiva (gravità del fatto, <i>modus operandi</i> ,	
	reiterazione e preordinazione della condotta dolosa, assenza ingiustificata e	
	fraudolenta dal posto di lavoro) per la configurabilità del danno reputazionale.	
	3.3.2- Va, tuttavia, evidenziato che l'entità del danno contestato al Chyurlia,	
	corrispondente, come detto, al doppio della retribuzione indebitamente lucrata	
	(che è stata, in ogni caso, restituita dal convenuto), si rivela, per un verso,	
	eccessiva e, per l'altro, quantificata equitativamente utilizzando,	
	impropriamente, il medesimo sistema previsto per la diversa fattispecie di	
	danno all'immagine di cui all'art. 17, comma 30-ter, d.l. n. 78/2009 e all'art.	
	51, commi 6 e 7, c.g.c., che prevede, com'è noto, il criterio presuntivo	
	del <i>duplum</i> , “cd. criterio del c.d. “ <i>doppio tangenzio</i> ” (recato dall'art. 1,	
	comma 1-sexies, della l. 20/1994), non attinente alla presente fattispecie di	
	danno.	
	Osserva, infatti, il Collegio che, nel caso che ne occupa, per quanto sia	
	innegabile la censurabilità della condotta tenuta dal convenuto, va pure	
	considerato che, all'epoca in cui è stata resa nota la vicenda giudiziaria che lo	
	ha visto coinvolto, costui si trovava già in pensione e d'altra parte che, anche	
	quando era in servizio, occupava, nell'ambito dell'organizzazione	
	dell'apparato amministrativo della giustizia, un ruolo meramente impiegatizio	
	e di scarso rilievo istituzionale, a cui difficilmente poter ricondurre una gravità	
	lesiva del prestigio e dell'onore dell'amministrazione pubblica, di tale	
	intensità da giustificare l'imputazione di un danno all'immagine così	
	cospicuo nel suo ammontare.	
	Deve, inoltre, evidenziarsi che nonostante la vicenda giudiziaria abbia	
	suscitato nell'immediatezza dell'avvenuta applicazione nei confronti del	

	Chyurlia della misura cautelare del sequestro, una negativa impressione	
	nell'opinione pubblica locale e, verosimilmente, all'interno della stessa	
	Amministrazione, anche in considerazione della diffusione ed amplificazione	
	della stessa (c.d. <i>clamor fori</i>), purtuttavia, la risonanza mediatica, di per sé	
	minima, è stata limitata a tale singolo evento giudiziario, non avendo più avuto	
	alcun seguito nei mesi o negli anni successivi, a comprova del limitato	
	interesse della stampa (e degli altri mezzi di diffusione mediatica) a conoscere	
	e a seguire l'ulteriore evoluzione della vicenda.	
	Motivo per cui si rivela non adeguatamente giustificata l'entità del danno	
	all'immagine fatta valere, in via equitativa, dal Procuratore regionale nell'atto	
	introduttivo, pari a complessivi € 36.318,48.	
	Per le suesposte ragioni, reputa, invece, il Collegio che ragionevolmente, in	
	applicazione del criterio equitativo di cui all'art. 1226 c.c., il pregiudizio non	
	patrimoniale di che trattasi possa essere quantificato nell'importo di €	
	5.000,00.	
	4.- Conclusivamente, in parziale accoglimento della pretesa attrice, il Chyurlia	
	va condannato al pagamento, in favore del Ministero della giustizia, della	
	complessiva somma di € 7.9550,00, di cui € 2.955,00 per la prima posta di	
	danno patrimoniale ed € 5.000,00 per la terza posta di danno non patrimoniale.	
	5.- Le spese seguono la soccombenza.	
	PER QUESTI MOTIVI	
	La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Puglia, definitivamente	
	pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 37647 del Registro di	
	segreteria, ed in parziale accoglimento della domanda risarcitoria, condanna	
	CHYURLIA Pasquale , <i>ut supra</i> generalizzato e rappresentato, al pagamento,	
	34	

